



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "E. Fermi", via Cavour, 9 - 24030 Carvico
Tel. 035 4380362 – 035 4398788 Fax 035 4380379
email uffici bgic83600g@istruzione.it email pec bgic83600g@pec.istruzione.it
sito web : www.iccarvico.gov.it - codice fiscale 91025980169
codice IPA: istsc_bgic83600g - codice univoco per la fatturazione: UF8CAU

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI APPALTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 5000,00

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto integrano i contratti di affidamento diretto per gli appalti di beni, servizi e forniture stipulati dall'Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi" di Carvico (di seguito Istituto), in persona del suo legale rappresentante dirigente scolastico pro tempore Dott. Andrea Quadri, e l'operatore economico affidatario a valere sui finanziamenti iscritti nel Programma Annuale.

Esse formano parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento diretto stipulato con l'operatore economico.

Art. 2 – Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto è individuato nella determina di affidamento diretto e indicato nel contratto sottoscritto con l'affidatario.

Art. 3 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le specifiche contenute nel Capitolato di gara o nel Disciplinare tecnico e nell'offerta tecnica dell'operatore economico, che si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Istituto e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Istituto.

Art. 4 – Responsabilità dell'operatore economico

L'operatore economico sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolte. L'operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con quanto stabilito dal Capitolato di gara e dalle disposizioni di attuazione dei progetti, nonché gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L'operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato dall'operatore economico a collaborare. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Art. 5 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'operatore economico

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto di affidamento, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni generali di contratto.

Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura e responsabile della verifica dell'esecuzione del contratto

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. All'esito positivo della verifica di conformità, previa relazione del referente di progetto, il direttore dei servizi generali e amministrativi rilascerà il certificato di regolare esecuzione pagamento ai fini dell'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 17 del D.I. 28 agosto 2018, n.129.

Art. 7 – Durata e recesso

La durata del rapporto contrattuale è indicata nel contratto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di esecuzione dei contratti. L'Istituto si riserva il diritto di recedere dal contratto inviando all'operatore economico una comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 15 giorni. Entrambe le parti potranno comunque rescindere anticipatamente il presente accordo nel caso di mancato rispetto degli impegni presi o gravi abusi del servizio in oggetto.

Art. 8 – Stipula del contratto

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, al fine di garantire l'efficace gestione dei fondi PON l'Istituto procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Istituto procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, c.14 del D.Lgs. 50/2016, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché alla sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo ex art.1, c.52, legge 190/2012).

Sulle autodichiarazioni rese dall'operatore economico ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, l'Istituto è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 – Corrispettivi e modalità di pagamento

Il corrispettivo è indicato nel contratto dell'affidamento prot.n. 1835/06-02 del 09/03/2019.

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il codici di identificazione:

CIG **Z63277C6EB** - CUP **H67I17000390007**

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Istituto procederà ad acquisire il DURC, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 10 – Riservatezza

L'Istituto e l'operatore economico si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'altra parte, cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi presso l'Autorità Giudiziaria o le Autorità competenti.

È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell'altra parte, fatte salve le documentazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 11 - Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

L'operatore economico dichiara di essere stato informato dall'Istituto, ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento (UE) 679/2016, che i propri dati personali conferiti per la conclusione e l'esecuzione del contratto di affidamento diretto, saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, per le finalità summenzionate, nonché per l'adempimento ed in esecuzione degli obblighi assunti con l'accordo e di quelli previsti dalle leggi dello Stato, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, a ciò prestando il proprio consenso l'operatore economico.

Art. 12 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 c.8 L. 136/2010)

Ai sensi dell'art. 3, c.8 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., l'operatore economico accetta di adeguarsi, a pena di nullità del contratto, alla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'oggetto del contratto. L'operatore economico accetta di dare immediata notizia alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo, di qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui venga a conoscenza.

L'operatore economico accetta di comunicare tutti gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie relative al contratto di affidamento. Ciò deve essere fatto entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del contratto oppure, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Se l'operatore economico non utilizza il conto corrente specificato nel precedente paragrafo per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, il contratto si risolverà in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il codice di identificazione della gara (CIG).

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui l'operatore economico non adempia correttamente alle proprie obbligazioni riportate nelle presenti condizioni generali di contratto l'Istituto invierà all'operatore economico una lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, contestando puntualmente i comportamenti e gli inadempimenti ritenuti causa di possibile risoluzione, invitandola ad adempiere, nonché a un comportamento conforme al contratto in argomento.

Ove l'operatore economico nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. ovvero a mezzo PEC di cui sopra, non adotti un comportamento conforme agli obblighi contrattuali, dandone contestuale conferma scritta all'Istituto, quest'ultimo riterrà risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Qualora l'operatore economico non utilizzi il conto corrente indicato al precedente art. 10 per i movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto si intende risolto di diritto in conformità al punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018.

Il tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito avviene solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si applica inoltre una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 14 – Cessione, subfornitura

Il contratto non potrà essere ceduto o trasferito da nessuna delle Parti.

Art. 15 – Diritti di privativa

L'Istituto non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l'operatore economico fornisca soluzioni tecniche, estetiche o funzionali ed in genere opere dell'ingegno, simboli, segni distintivi o trovati, di cui altri detengano la privativa. L'operatore economico assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o altri atti o fatti di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro

L'operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Il presente appalto non

prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'ente ove è previsto che debba operare l'operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico medesimo e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 sono pari a ZERO. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.

Art. 17 – Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni di tipo amministrativo saranno inviate ai seguenti riferimenti:

Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi" di Carvico
c.a. Ufficio contratti
via Cavour 9
I-24030 Carvico
Tel.: 035 43 80 362
email: luigi.valsecchi@iccarvico.it

Referente dei procedimenti inerenti all'esecuzione del contratto è il Sig. Luigi Valsecchi.

Art.18 – Foro competente

In ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti avente ad oggetto il contratto di affidamento è competente il Foro di Bergamo, territorialmente competente in via esclusiva in deroga ad ogni altro foro concorrente.

Art. 19 – Clausola di approvazione espressa


Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e seg. cod.civ. gli artt. da 2 a 19.

Carvico , 09 marzo 2019

Per MEDIATION A.R.R.C.A. SRL

Il legale rappresentante

dott.ssa Alessandra Damnotti



Per l'Istituto Comprensivo "E.Fermi" di Carvico

Il legale rappresentante *pro tempore*

Dirigente scolastico

Dott. Andrea Quadri

